

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE
DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como provvede annualmente, anche in collaborazione con altri Ordini Forensi, Unioni di Ordini Forensi, Associazioni Forensi ed Università, a realizzare un Corso per Avvocati finalizzato a fornire una specifica formazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile avente la finalità di mantenere ed aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.

Gli Avvocati in possesso di idoneo attestato di frequenza ad un corso come meglio specificato al successivo art. 1 possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile, nel rispetto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi pertanto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1 – Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile.

La domanda di iscrizione all'Elenco è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata:

a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:

1. un Corso di Formazione approvato e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal CNF;

2. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario approvato e accreditato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati o dal CNF;

b) da coloro che nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione).

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'Elenco è altresì necessario:

1. Aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
2. Non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento;
3. Non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

4. Essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e invio Modello 5;
5. Essere in regola con i crediti formativi;
6. Essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Como.

Art. 2 – Corso di aggiornamento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati annualmente organizza un corso di aggiornamento in materia civile e prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

La proficua frequenza ad un corso organizzato dall'Ordine degli Avvocati o altro corso accreditato è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Art. 3 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco.

L'Avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno uno o più requisiti di cui all'art. 1 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 4 – La tenuta dell'Elenco.

L'Elenco riporta l'indirizzo postale, di posta elettronica ordinaria e certificata nonché i recapiti telefonici dell'Avvocato.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Como ed è liberamente consultabile.

L'Ordine degli Avvocati di Como provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni definitive o temporanee e rilascia la certificazione di iscrizione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è annuale.